



fondo europeo
sviluppo regionale

	<p>Programma Operativo Regionale</p> <p>“Investimenti a favore della crescita e l’occupazione”</p> <p>FESR 2014/2020</p>	<p>Obiettivo tematico 1 - Asse I Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione Azione I.1.b.4.1 “Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione e conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca”</p> <p>Base giuridica aiuti: Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i</p>
---	--	---

Bando SC-UP

Supporto ai programmi di consolidamento e crescita delle *start up* piemontesi, a rafforzamento e integrazione dei progetti di investimento da parte di soci e/o investitori terzi

Codice Bando: I.1.b.4.1_start up

Approvato con Determinazione dirigenziale n. 464 del 01/08/2019

del Responsabile del Settore Sistema universitario, diritto alla studio, ricerca e innovazione della Direzione
Competitività del sistema regionale



REGIONE
PIEMONTE

per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FESR

SOMMARIO

1.	FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE	4
2.	CONTENUTI	5
2.1.	Beneficiari ammissibili e ambito territoriale	5
2.2.	Interventi ammissibili e definizione del contributo	7
2.3.	Costi ammissibili	10
2.4.	Tipologia ed entità dell'agevolazione	12
2.5.	Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche	13
3.	PROCEDURE	13
3.1.	Come presentare la domanda	13
3.2.	Come viene valutata la domanda	15
3.3.	Come è concessa l'agevolazione.....	17
3.4.	Come rendicontare le spese	18
3.5.	Modalità di erogazione del contributo	18
3.6.	Proroghe e variazioni	19
3.7.	Termini del procedimento	20
4.	ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO	21
5.	OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE	22
5.1.	Obblighi dei beneficiari.....	22
5.2.	Revoca dell'agevolazione.....	22
5.3.	Rinuncia all'agevolazione.....	23
5.4.	Sanzioni amministrative.....	23
6.	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	23
7.	INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E VISIBILITA'	23
8.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	24
9.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	27
10.	INFORMAZIONI E CONTATTI	27
11.	DISPOSIZIONI FINALI	27
	Allegato 1 - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI PER I BENEFICIARI	28
	Allegato 2 – DEFINIZIONI.....	29
	Allegato 3 – GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE.....	32
	Allegato 4 - ITER PROCEDIMENTI	35
1.	Controllo delle rendicontazioni	35
2.	Obblighi dei beneficiari.....	36
3.	Revoca.....	37

Allegato 5 – RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI.....	41
Allegato 6 – LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DEI COSTI NON PREVISTI NELLA GUIDA UNICA ..	45
1. Tipologie di spese ammissibili	45

Modelli allegati:

Modello 1 – Business plan

Modello 2 – Atto d’impegno dell’investitore

1. FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE

Il presente Bando SC-UP disciplina l'accesso alle agevolazioni previste dalla scheda tecnica di misura "Supporto ai programmi di consolidamento e crescita delle start up, a rafforzamento e integrazione dei progetti di investimento da parte di soci e/o investitori terzi" approvata con D.G.R. 22 marzo 2019, n. 14-8579, in attuazione dell'Azione I.1b.4.1 (azione 1.4.1 dell'AdP) "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione e conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca" dell'Asse I del POR FESR 2014-2020.

Il Bando sostiene, attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto, la realizzazione di programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale (di seguito "business plan") da parte di start up innovative di piccola dimensione. La misura agisce in sinergia con gli interventi nel capitale da parte di investitori¹ di diversa tipologia e con obiettivi di investimento finanziari e/o industriali. Le start up devono in tal senso essere in grado di reperire autonomamente, nell'ambito di un'operazione di aumento di capitale funzionale alla realizzazione del business plan, risorse almeno pari al contributo richiesto e, comunque, non inferiori a € 150.000.

Nel considerare che le principali difficoltà delle start up innovative risiedono non solo nel superare i primi anni di vita ma anche e soprattutto nel conseguire le dimensioni necessarie a crescere e restare competitive sul mercato, il Bando persegue i seguenti obiettivi:

- stimolare il consolidamento, la stabilizzazione e la crescita delle start up innovative che abbiano superato la fase di esplorazione iniziale/primo avvio e possiedano il potenziale per effettuare una rapida e significativa penetrazione del mercato;
- fornire un sostegno specifico alle fasi maggiormente critiche dello sviluppo imprenditoriale, attraverso un apporto di risorse commisurato all'effettivo fabbisogno delle start up per concretizzare il salto dimensionale e assumere un ruolo rilevante nel mercato di riferimento;
- favorire una maggiore attrattività delle start up nei confronti degli investitori, contribuendo a contrastare le difficoltà di accesso ai finanziamenti e il perdurante sottodimensionamento del mercato dei capitali a sostegno delle diverse fasi di crescita delle start up;
- sostenere i processi di *corporate venture capital*, di crescente rilevanza per lo sviluppo sia delle start up sia delle imprese investitrici, in un'ottica di *open innovation* e di partnership strategiche industriali;
- colmare il divario con il contesto internazionale ed europeo, più favorevole all'ecosistema delle start up, contrastando altresì il perdurare di una dimensione delle start up piemontesi inferiore rispetto alle altre Regioni italiane del Nord;
- integrare il panorama delle agevolazioni esistenti, perlopiù caratterizzato da azioni di piccolo taglio, garantendo la necessaria continuità di supporto successivamente alle fasi di vita iniziali e introducendo uno strumento complementare all'intervento del FSE² e agli ulteriori strumenti delle policy regionali di innovazione e competitività;

¹ Nuovi o preesistenti nella compagine societaria.

² Atto a sostenere l'attività degli incubatori universitari e la fase di definizione del progetto imprenditoriale e avvio dell'impresa.

- contribuire all'attuazione della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente (S3), sostenendo processi di scoperta imprenditoriale.

La dotazione finanziaria disponibile ammonta complessivamente a 10.000.000 euro.

I contributi sono concessi sulla base dell'art. 22 (Aiuti alle imprese in fase di avviamento) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla G.U.U.E. L. 187 del 26 giugno 2014, e s.m.i. (di seguito "Regolamento (UE) n. 651/2014").

I riferimenti completi alla normativa applicabile sono riportati nell'Allegato 5 al Bando.

2. CONTENUTI

2.1. Beneficiari ammissibili e ambito territoriale

Sono ammissibili le imprese che, alla data di presentazione della domanda:

- 1) risultino iscritte nel Registro delle imprese di una Camera di Commercio italiana ovvero ad un registro equivalente dello Stato di provenienza³, da non più di 4 anni e 9 mesi;
- 2) risultino già formalmente iscritte alla Sezione Speciale del Registro Imprese presso una Camera di Commercio dedicata alle start up innovative così come definite all'art. 25 del d.l. 179/2012 convertito in legge 221/2012 (come da ultimo modificato dal d.l. 3/2015 conv. in l. 33/2015) e s.m.i. Qualora la procedura di iscrizione⁴ risulti ancora in corso, la start up può comunque presentare domanda purché dimostri di aver già attivato la relativa procedura di iscrizione e ne confermi successivamente il buon esito⁵;
- 3) non superino la dimensione di "piccola impresa" sulla base della definizione contenuta nell'Allegato 1 al Regolamento 651/2014⁶. La dimensione di impresa viene verificata al momento della presentazione della domanda, includendo nel calcolo le quote di partecipazione e tutti i rapporti di collegamento e/o associazione generati dall'operazione di aumento di capitale, che costituisce presupposto della domanda stessa ai sensi del par. 2.2. L'impresa deve preventivamente comunicare a Finpiemonte ogni ulteriore variazione della compagine sociale che dovesse intercorrere tra la data di presentazione della domanda

³ Il richiedente con sede legale all'estero deve produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza.

⁴ In caso di iscrizione alla Sezione Speciale del Registro ancora in corso al momento della presentazione della domanda, la start up deve fornire idonea documentazione comprovante l'avvenuta attivazione della procedura (allegandola al business plan di cui al Modello 1). Nel caso di imprese non residenti sul territorio italiano, l'iscrizione nell'apposita Sezione Speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012 può essere dimostrata direttamente alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione. L'effettiva iscrizione sarà in ogni caso verificata pena il decadimento dell'agevolazione.

⁵ La conferma dell'avvenuta iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle imprese costituisce condizione necessaria ai fini della concessione dell'aiuto, salvo il caso di impresa non residente sul territorio italiano (per cui l'iscrizione deve essere dimostrata entro la data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, vedi nota 4).

⁶ Con riferimento alla dimensione di impresa si rimanda alla definizione di cui all'Allegato 2 del presente Bando.

e la data di concessione del contributo, al fine di verificare l'effettivo mantenimento del requisito relativo alla dimensione d'impresa⁷; nel medesimo periodo non dovranno inoltre sussistere o intervenire elementi o atti/accordi societari vincolanti (es. relativi a successivi *round* di investimento nella start up) tali da far decadere i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando in termini di dimensionamento d'impresa;

- 4) abbiano l'unità locale in cui vengono realizzate le attività oggetto di contributo regionale⁸ attiva sul territorio piemontese ("sede di intervento"), oppure la attivino entro la data della prima erogazione del contributo a copertura delle spese progettuali ivi sostenute⁹. La sede dell'intervento deve essere operativa, ovvero corrispondere a un immobile in cui la start up realizzi regolarmente la propria attività imprenditoriale e in cui siano collocati il personale e le attrezzature utilizzati per la realizzazione delle attività oggetto di contributo regionale;
- 5) non siano imprese in difficoltà¹⁰ ai sensi della definizione contenuta all'art. 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- 6) non si trovino in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto;
- 7) non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non abbiano ancora provveduto al rimborso all'autorità competente o al deposito di tale aiuto in un conto bloccato (c.d. clausola Deggendorf).

Nel caso in cui tra i soci della start up figurino società fiduciarie, potranno essere ammesse esclusivamente le start up in cui la fiduciaria dia evidenza di tutti gli intestatari (fiduciari e fiducianti) della stessa, fornendo adeguata e comprovante documentazione a riguardo. Tale specificazione vale parimenti con riferimento agli investitori così come definiti al successivo par. 2.2.7. Nel caso di collegamenti diretti e/o indiretti a monte o a valle con imprese estere, la start up dovrà fornire opportuna documentazione relativa alle suddette società al fine di consentire le adeguate verifiche in tema di trasparenza e dimensione d'impresa.

⁷ Poiché ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) n. 651/2014 l'aiuto può essere concesso solo alle piccole imprese, la dimensione di piccola impresa deve essere rispettata dalla start up anche a seguito dell'operazione di aumento di capitale (sia che quest'ultima sia già stata conclusa alla data della presentazione della domanda sia che non sia ancora stata deliberata, ovvero sussista solo l'impegno degli investitori a deliberare l'aumento di capitale ai sensi del par. 2.2.8). La dimensione di piccola impresa è in particolare verificabile in funzione della specifica tipologia di investitori (PMI, GI, fondi di VC, etc.), dei relativi collegamenti societari/proprietari e delle rispettive quote di partecipazione nella start up, per il cui dettaglio si rimanda al successivo par. 2.2.7.

⁸ E' fatto salvo che, in sede di valutazione di merito, saranno verificate le effettive ricadute del business plan sul territorio piemontese (vedi criterio B.1.4 della Griglia dei criteri di valutazione di cui all'Allegato 3).

⁹ Qualora l'unità locale in Piemonte non sia già attiva al momento della presentazione della domanda, l'effettiva attivazione della stessa viene accertata in visura camerale contestualmente alle ulteriori verifiche propedeutiche alla prima erogazione. Ne consegue che, al momento della presentazione della prima rendicontazione, la start up dovrà già possedere l'unità locale attiva in Piemonte, nella quale dovranno altresì essere state sostenute le spese oggetto della rendicontazione.

¹⁰ Per la definizione di impresa in difficoltà si rimanda all'Allegato 2.

2.2. Interventi ammissibili e definizione del contributo

2.2.1. Tipologie di business plan ammissibili

Il Bando sostiene le start up innovative di cui al par. 2.1. che presentino un business plan finalizzato a consolidarne e/o accelerarne la crescita.

Risultano in particolare coerenti con il Bando i programmi:

1. successivi alla fase di esplorazione iniziale e di costituzione/primo avvio;
2. in grado di evidenziare chiaramente, nell'ambito di un *business model* credibile e di un avviato sistema di relazioni, il prodotto/servizio iniziale e le relative modalità di produzione/erogazione e vendita sul mercato;
3. finalizzati a processi di strutturazione, rafforzamento e crescita del *business*, in vista di una rapida e significativa penetrazione del mercato.

Costituiscono presupposto imprescindibile del progetto:

- a) la configurazione del business plan nella forma del Modello 1 approvato e firmato dalla totalità dei soci della start up;
- b) la capacità della start up di reperire autonomamente, per finanziare il *business plan* di cui al precedente punto, un ammontare di risorse almeno pari al contributo regionale richiesto (e comunque non inferiore a € 150.000).

2.2.2. Coerenza del business plan con la Strategia di specializzazione intelligente S3 regionale

I business plan dovranno essere coerenti con la S3 regionale, in termini di settori di specializzazione e/o di ambiti tecnologici relativi alle traiettorie trasversali¹¹, o comunque in grado di promuovere la scoperta imprenditoriale in ambiti nuovi, anche di nicchia, che possano rappresentare occasioni ad alto potenziale di sviluppo.

2.2.3. Ambito di attività

Possono beneficiare delle agevolazioni i progetti inerenti tutti i settori produttivi, ad eccezione di quelli attinenti alle attività escluse dall'art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e dalla normativa del POR FESR 2014/2020 riepilogate nell'Allegato 1.

2.2.4. Combinazione contributo pubblico e investimenti privati

La start up deve presentare un business plan redatto secondo il Modello 1 e che evidenzi chiaramente:

- a) la quota parte di attività e spese sostenute/da sostenersi con le risorse reperite autonomamente dalla start up nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale (di seguito il "progetto investitori");

¹¹ Per un maggiore dettaglio: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/sistema-ricerca-innovazione/s3-strategia-specializzazione-intelligente>

- b) la quota parte di attività e spese da sostenersi con il contributo regionale (di seguito il “progetto ad aiuto regionale”¹²).

Le risorse reperite autonomamente dalla start up presso gli investitori devono essere oggetto di un’operazione di aumento di capitale sociale¹³ e destinate a realizzare il progetto investitori di cui al precedente punto a) nell’ambito del business plan.

Le suddette risorse possono essere apportate da un singolo investitore oppure, cumulativamente, da più investitori.

Le risorse possono altresì essere apportate dal/dagli investitori nell’ambito di un’unica operazione oppure di più operazioni distinte, fatto salvo che l’operazione complessiva soddisfi i requisiti di ammissibilità di cui al par. 2.2.8¹⁴ e la soglia minima di accesso di € 150.000.

Il contributo a fondo perduto viene quindi concesso per finanziare (fino a un massimo del 100% dei costi ammissibili) il progetto ad aiuto regionale di cui al punto b), a condizione che gli investitori individuati deliberino di apportare alla start up risorse di importo almeno pari al contributo richiesto e funzionali al medesimo business plan di riferimento.

2.2.5. Dimensione del programma

Sono ammissibili i business plan approvati con un importo di spese non inferiore a 300.000 euro¹⁵ (comprensivo sia del progetto investitori sia del progetto ad aiuto regionale).

Le attività e le spese per le quali viene richiesto il contributo regionale devono configurarsi come separabili e distinte da quelle finanziate dagli investitori. Il business plan deve pertanto enucleare chiaramente il progetto ad aiuto regionale, distinguendolo opportunamente dal progetto investitori.

Le attività e spese per le quali si intende richiedere il contributo regionale devono essere coerenti con le tipologie ammissibili di cui al successivo par. 2.3.

Gli investitori possono per contro veicolare le proprie risorse nell’ambito di qualsiasi tipologia di attività e costo, purché funzionale al progetto investitori e non sovrapponibile al progetto ad aiuto regionale.

L’effettiva realizzazione dell’intero business plan (ivi incluse le attività del progetto investitori) deve in ogni caso essere adeguatamente documentata, pena il decadimento dell’agevolazione conseguita, tramite relazione finale che sarà sottoposta al Referee¹⁶ nell’ambito della rendicontazione finale di cui al successivo par. 3.5.

2.2.6. Durata del business plan

I business plan devono avere una durata massima di 36 mesi ed essere realizzati coerentemente alla pianificazione indicata dalla start up nel Modello 1 e approvata in sede di valutazione.

¹² Il progetto ad aiuto regionale corrisponde all’operazione così come definita dall’art. 2.9 del Regolamento n. 1303/2013.

¹³ Disciplinata al successivo par. 2.2.8.

¹⁴ La soglia minima di risorse apportate dagli investitori (€ 150.000) potrebbe essere raggiunta anche attraverso due o più distinte operazioni di aumento di capitale, una precedente e una contestuale alla presentazione della domanda.

¹⁵ Anche a seguito dell’eventuale rimodulazione da parte del Comitato di valutazione di cui al par. 3.2 delle spese contenute nel progetto ad aiuto regionale.

¹⁶ cfr par. 3.2

Le attività devono in ogni caso concludersi entro e non oltre il 31/12/2022.

2.2.7. Requisiti di ammissibilità degli investitori

Fatto salvo il rispetto del requisito di “piccola impresa”¹⁷ previsto al punto 3) del par. 2.1 del Bando, possono effettuare l’operazione di aumento di capitale soggetti nuovi o preesistenti nella compagine societaria della start up (di seguito “investitori”) di **diversa natura giuridica** (persone fisiche, imprese, fondi, etc) e con **diversi obiettivi di investimento** (finanziari e/o industriali).

Gli investitori, coerentemente ai criteri A.2.2 e B.1.2 della Griglia dei criteri di valutazione (Allegato 3 del Bando), devono:

- evidenziare il proprio profilo (industriale e/o finanziario) in relazione all’investimento proposto;
- fornire la *due diligence* effettuata e/o gli opportuni elementi di analisi alla base della relativa decisione di investimento.

2.2.8. Requisiti di ammissibilità dell’operazione di aumento di capitale

L’operazione di aumento di capitale della start up:

- a) può avvenire nella forma di conferimenti di capitale o versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) deve essere effettuato mediante un conferimento in denaro iscritto nella voce del capitale sociale e/o della riserva sovrapprezzo delle azioni e/o della riserva in conto futuro aumento capitale;
- c) presuppone l’avvenuta e puntuale individuazione degli investitori e dei relativi apporti e quote di partecipazione;
- d) deve avere un importo minimo di € 150.000 (comprensivo dell’eventuale riserva sovrapprezzo azioni);
- e) deve essere almeno pari al 100% del contributo regionale richiesto;
- f) può essere stata o meno oggetto di impegno formale da parte degli investitori e dell’organo amministrativo (es. attraverso la delibera di aumento di capitale) al momento della presentazione della domanda.

Con riferimento al punto a), nel caso di versamento in conto futuro aumento di capitale quest’ultimo dovrà essere trasformato in aumento di capitale entro la data di presentazione della prima rendicontazione, unitamente alla quale dovrà essere fornita idonea documentazione comprovante l’avvenuta ed effettiva trasformazione.

Con riferimento al punto f), qualora al momento della presentazione della domanda l’aumento di capitale (o il versamento in conto futuro aumento) sia già stato deliberato, la relativa delibera deve avere data non antecedente a 10 mesi la data stessa di presentazione della domanda di agevolazione¹⁸.

Deliberazioni/impegno degli investitori

¹⁷ Per il calcolo della dimensione di impresa di cui sopra, si rimanda alle definizioni di cui all’Allegato 2 del presente Bando.

¹⁸ In tal caso il business plan dovrà comunque esporre un piano di investimenti di importo almeno doppio rispetto a quello deliberato (coerentemente all’annessa richiesta di contributo regionale).

Indipendentemente dal fatto che la deliberazione di aumento di capitale (o del versamento in conto futuro aumento) sia già o meno intercorsa, la start up deve in ogni caso:

1. documentare di disporre già, al momento della presentazione della domanda, dell'effettivo impegno degli investitori (allegando alla domanda, in funzione degli specifici casi, le deliberazioni e/o gli atti di impegno di cui al Modello 2), ai sensi del successivo par. 3.1;
2. nel caso di impegni degli investitori non ancora formalmente deliberati al momento di presentazione della domanda, dimostrarne l'avvenuta formalizzazione inviando copia della delibera entro 45 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione di cui al successivo par. 3.2.

Versamenti

Al momento della presentazione della domanda (e compatibilmente con le tempistiche di ammissibilità sopra indicate nel caso di deliberazioni già intervenute), gli investitori possono o meno aver già provveduto (in tutto o in parte) ai versamenti dovuti. Nel caso di quote non ancora integralmente versate, i relativi richiami devono seguire le tempistiche indicate nel *business plan* (coerentemente alle tempistiche proposte dalla start up per le diverse *tranches* di rendicontazione e di erogazione del contributo) e, in ogni caso, concludersi entro e non oltre la data dell'ultima rendicontazione.

I conferimenti e i versamenti non possono in ogni caso essere rimborsati agli investitori, a qualsiasi titolo, per tutto il periodo a cui si riferisce il programma.

2.3. Costi ammissibili

Le spese relative al progetto ad aiuto regionale devono essere sostenute (fatturate e quietanzate) successivamente alla data di presentazione della domanda. Potranno in tal senso sussistere anche eventuali impegni giuridici vincolanti (es. emissione d'ordine) antecedenti alla data di presentazione della domanda, purché non antecedenti 10 mesi alla data di presentazione della domanda (vedi tempistiche di ammissibilità delle delibere di aumento di capitale di cui al par. 2.2.8).

Le spese del progetto investitori possono, per contro, essere anche sostenute precedentemente alla data di presentazione della domanda purché coerentemente alla delibera dell'operazione di aumento di capitale sottostante il business plan.

Ai sensi del par. 2.2.5, gli investitori possono veicolare le proprie risorse nell'ambito di qualsiasi tipologia di attività e costo, purché funzionale al progetto investitori e non sovrapponibile al progetto ad aiuto regionale.

Con riferimento al progetto ad aiuto regionale sono per contro ammissibili esclusivamente le voci di spesa elencate di seguito.

Si precisa che le soglie percentuali massime sotto indicate si riferiscono al complessivo piano di spesa del solo progetto ad aiuto regionale.

→ spese per il personale (ricercatori, tecnici e altro personale nella misura in cui siano impiegati per la realizzazione del business plan) calcolate a costi reali sulle ore ordinarie lavorate e rendicontate come indicato alla voce "spese per personale calcolate a costi reali" della "Guida unica alla rendicontazione dei

- costi ammissibili POR FESR 2014-2020 – Aiuti alle imprese e a soggetti diversi da imprese” (di seguito “Guida unica”)¹⁹;
- spese generali²⁰ direttamente imputabili alla realizzazione del business plan nel limite massimo del 25% dei costi complessivi ammissibili, che dovranno essere rendicontate a costi reali come indicato alla voce “Spese generali rendicontate a costi reali” della “Guida unica”;
 - acquisto di edifici nel limite massimo del 50% dei costi complessivi ammissibili da rendicontare come indicato alla voce “Acquisto di edifici” della “Guida unica”;
 - acquisto di macchinari, attrezzature, hardware e software, da rendicontare come indicato alla voce “Spese per acquisto di macchinari ed attrezzature o per fornitura di componenti nell’ambito dei progetti di investimento” della “Guida unica”;
 - acquisto di automezzi, solo quelli specificatamente funzionali all’attività d’impresa ed esposti nel business plan, da rendicontare secondo quanto indicato all’Allegato 6 del Bando;
 - noleggio di macchinari, attrezzature e veicoli, solo quelli specificatamente funzionali all’attività d’impresa ed esposti nel business plan, da rendicontare secondo quanto indicato all’allegato 6 del bando;
 - installazione e posa in opera degli impianti da rendicontare come indicato alla voce “Spese per installazione e posa in opera degli impianti” della “Guida unica”;
 - opere murarie, connesse alla ristrutturazione dei locali destinati allo svolgimento dell’attività di impresa, da rendicontare come indicato alla voce “Opere murarie” della “Guida unica”;
 - spese per servizi di consulenze e servizi equivalenti, comprese le esternalizzazioni di parti di produzione/servizi e prestazioni di servizio e le consulenze normative, fiscali, legali, etc. purché direttamente funzionali al business plan e non relative alle normali spese di funzionamento dell’impresa, prestate da soggetti terzi a titolo non continuativo o periodico, nel limite massimo del 50% dei costi complessivi ammissibili da rendicontare come indicato alla voce “Spese per servizi di consulenze e servizi equivalenti” della “Guida unica”;
 - materiali che non costituiscano scorte di magazzino e che siano acquistati ed utilizzati ai fini della realizzazione del business plan, da rendicontare come indicato alla voce “Spese per materiali, forniture e prodotti analoghi” della “Guida unica”;
 - diritti di proprietà intellettuale, da rendicontare come indicato alla voce “diritti di proprietà intellettuale” della “Guida unica”;
 - marketing e pubblicità, ivi inclusi il sito web (ammissibile nel limite massimo di 20.000 euro) e la partecipazione alle fiere. Tali spese sono da rendicontare secondo quanto indicato all’allegato 6 del Bando.

Al fine di consentire la tracciabilità delle spese oggetto di agevolazione, non verranno ammessi pagamenti effettuati cumulativamente²¹, in contanti e in compensazione. Tali pagamenti dovranno inoltre essere disposti

¹⁹ <https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/05-guida-rendicontazione-costi-aiuti.pdf>

²⁰ Le spese generali fanno riferimento alla funzionalità operativa ed ambientale. Sono ammissibili, a titolo di esempio: posta, cancelleria, utenze varie, spese di affitto locali, materiali minuti, ecc.

inserendo nella causale di pagamento il codice identificativo della domanda assegnato da Finpiemonte al momento della presentazione della domanda di accesso al Bando, che lo riconduca al progetto finanziato.

Le spese relative alla realizzazione del progetto ad aiuto regionale dovranno rispettare i seguenti principi generali ovvero dovranno essere:

- pertinenti e riconducibili al *business plan* approvato, così come eventualmente modificato a seguito di richiesta di variazioni ai sensi del par. 3.6;
- effettivamente sostenute dal beneficiario, ovvero pagate e quietanzate con modalità tracciabili e verificabili;
- sostenute nel periodo di eleggibilità delle spese (ovvero dopo la presentazione della domanda telematica ed entro la conclusione del business plan);
- contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili;
- riferite a fatture, note di addebito o altri documenti contabili equivalenti fiscalmente validi.

Si precisa che il mantenimento degli eventuali massimali previsti per le tipologie di spesa sarà verificato a conclusione del progetto ad aiuto regionale.

Per tutti i dettagli relativi alle spese ed alla loro ammissibilità si rimanda alla “Guida unica”, pubblicata sul sito di Finpiemonte, che è da intendersi parte integrante del presente Bando, nonché all’Allegato 6.

2.4. Tipologia ed entità dell’agevolazione

L’agevolazione è concessa ai sensi dell’art. 22 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e consiste in un contributo a fondo perduto a copertura fino al 100% dei costi ritenuti ammissibili del progetto ad aiuto regionale, di importo compreso tra € 150.000 e € 400.000.

Il contributo massimo concedibile può essere incrementato fino a € 500.000 nel caso in cui, oltre al possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’apposita Sezione Speciale del Registro delle Imprese, la start up rispetti contemporaneamente anche uno dei seguenti requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 in tema di impresa innovativa:

- a) l’impresa può dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;
oppure
- b) i costi di ricerca e sviluppo dell’impresa rappresentano almeno il 10% del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell’aiuto oppure, nel caso di una start up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell’esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno.

²¹ Ad eccezione delle spese per il personale così come previsto al par. 3.2 della Guida Unica.

2.5. Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

L'agevolazione prevista dal presente Bando non risulta cumulabile con altre agevolazioni pubbliche sulle stesse spese ammesse a contributo.

3. PROCEDURE

La gestione del Bando, che comprende le attività di ricezione, istruttoria e valutazione delle domande, concessione ed erogazione del contributo, revoca e recupero dell'agevolazione, controlli di I livello, sorveglianza operativa, nonché di tutte le attività funzionali e connesse, compresa l'irrogazione delle sanzioni, è affidata a Finpiemonte S.p.A. (di seguito: "Finpiemonte"), in qualità di Organismo Intermedio²².

3.1. Come presentare la domanda

Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del giorno 25 settembre 2019, via internet, compilando il modulo telematico reperibile all'indirizzo:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande>.

Il documento contenente il testo della domanda, generato dal sistema informatico a conclusione della compilazione, dovrà essere firmato digitalmente²³ da parte del legale rappresentante e dovrà essere caricato telematicamente insieme ai seguenti allegati obbligatori²⁴ sul sistema informatico di presentazione delle domande.

A) *business plan* redatto secondo il format di cui al Modello 1 al Bando e approvato e firmato da tutti i soci presenti nella compagine societaria della start up alla data della presentazione della domanda²⁵.

Al *business plan* deve essere allegata la seguente ulteriore documentazione²⁶:

- 1) eventuale (obbligatorio solo qualora l'iscrizione alla Sezione Speciale del Registro non sia ancora stata perfezionata alla data di presentazione della domanda): documentazione comprovante la richiesta di iscrizione;
- 2) eventuale: documentazione comprovante diritti di privativa su proprietà intellettuale/industriale;
- 3) eventuale: attestati comprovanti premi/riconoscimenti conseguiti dalla start up;

²² Per la definizione di Organismo Intermedio si veda l'Allegato 2, punto 1.

²³ Il formato del file firmato digitalmente deve essere CaDes.p7m

²⁴ La procedura informatizzata accetta solo files in formato PDF/A (e non files eseguibili) per ragioni legate alle impostazioni di sicurezza delle procedure della Pubblica Amministrazione.

²⁵ Il business plan deve contenere il cronoprogramma di implementazione delle attività, indicante le modalità e le tempistiche di realizzazione degli investimenti e di finanziamento da parte degli investitori. Sulla base del cronoprogramma il business plan deve quindi riportare le milestones tecniche, le tempistiche di rendicontazione a Finpiemonte delle spese sostenute e quelle di richiamo da parte degli investitori dei versamenti ancora dovuti.

²⁶ L'assenza di tali documenti non comporta il rigetto della domanda e potrà essere oggetto di integrazione.

- 4) eventuale: documentazione tecnica sintetica relativa al prodotto/servizio/processo;
- 5) obbligatorio: *curriculum vitae* sintetici indicanti il profilo e le esperienze professionali del personale della start up coinvolto nelle attività ovvero dell'imprenditore/nucleo imprenditoriale, del management e del team operativo/gruppo di lavoro della start up;
- 6) eventuale: documenti o relativi estratti comprovanti accordi commerciali/industriali della start up già in essere;
- 7) eventuale: proiezioni economico-finanziarie;
- 8) eventuale (obbligatorio solo qualora si intenda richiedere un contributo superiore a €400.000): relazione eseguita dall'esperto esterno ai sensi del punto a) del par. 2.4. oppure revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso come certificato dal Revisore dei Conti esterno ai sensi del punto b) del par. 2.4.

B) in funzione degli specifici casi in relazione allo stato di avanzamento dell'operazione (vedi precedente par. 2.2.8), **atto di impegno** da parte di ciascun investitore (secondo il format di cui al Modello 2) a effettuare i rispettivi conferimenti/versamenti alla start up alle condizioni concordate **e/o²⁷ delibera di aumento di capitale** qualora già disponibile. I documenti dovranno in ogni caso indicare la denominazione degli investitori sottoscrittori dell'aumento, i relativi apporti e quote di partecipazione, le modalità formali e le tempistiche dei versamenti previste.

Ai suddetti atti, per ciascun investitore, dovrà inoltre essere allegata una relazione sintetica (max 10 pagine) esplicativa indicante:

- referenze, *track record*, esperienze nel campo delle operazioni di investimento e/o industriali
- le motivazioni sottostanti la decisione di partecipare all'aumento di capitale;
- la metodologia seguita per la valutazione dell'investimento;
- le risultanze derivanti dalla valutazione.

N.B. Ciascun file non potrà eccedere la dimensione di 5Mb

L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16.00€ ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell'impresa;
- inoltre, in allegato al modulo di domanda, di copia della marca da bollo annullata dalla quale si evinca il numero identificativo (seriale);
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento²⁸ (sezione "IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA" del modulo di domanda).

Lo sportello per la presentazione delle domande resterà aperto fino ad esaurimento dei fondi disponibili e comunque non oltre le ore 12.00 del 30/06/2021.

²⁷ A titolo esemplificativo, la start up può allegare sia la delibera sia l'atto di impegno nel caso di operazioni distinte di aumento di capitale (vedi esempio nota 17 par. 2.2.4).

²⁸ Articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011.

3.2. Come viene valutata la domanda

La procedura valutativa delle domande di accesso al Bando segue i principi dei bandi a sportello così come definiti all'art. 5 comma 3 del d.lgs. 123/1998.

Le domande vengono valutate nel rispetto di quanto previsto dal presente Bando e in coerenza con quanto stabilito dal documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2014- 2020" approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 19 aprile 2019²⁹ per l'Azione I.1b.4.1 e tenuto conto dell'obbligo posto in capo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 125.3 lettera d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, di accertare la capacità amministrativa, finanziaria e operativa del beneficiario prima dell'approvazione dell'operazione.

Nel dettaglio, la procedura di valutazione si articola in: istruttoria di ricevibilità; istruttoria di ammissibilità, valutazione tecnico finanziaria e valutazione di merito.

Finpiemonte conduce in autonomia l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità svolgendo le seguenti verifiche:

a. Ricevibilità – verifica dei seguenti requisiti:

- inoltro della domanda nei termini e nelle forme prescritte dal Bando;
- completezza e regolarità della domanda.

b. Ammissibilità – verifica dei seguenti elementi:

- requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario
- conformità della proposta progettuale rispetto ai termini, alle modalità, alle indicazioni e ai parametri previsti dal bando (requisiti di progetto):
 - tipologia e localizzazione dell'investimento/intervento coerenti con prescrizioni del bando;
 - cronogramma di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con termini fissati dal bando e con la scadenza del PO;
 - compatibilità del progetto/investimento con eventuali limitazioni oggettive o divieti imposti dal bando o da normativa nazionale o unionale;
 - coerenza con le categorie di operazione indicate nel POR (par. 2.A.9);
 - coerenza con la Smart specialisation strategy (S3) (in relazione alla "scoperta imprenditoriale").

c. Valutazione tecnico-finanziaria e di merito

Per l'istruttoria tecnico finanziaria e di merito Finpiemonte si avvale di un Comitato di valutazione, che esprime un parere vincolante ed è composto da almeno un componente della Direzione Competitività del Sistema Regionale, almeno un componente di Finpiemonte e un esperto indipendente. Il suddetto Comitato, per ciascun

²⁹ I criteri sono pubblicati a questo indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/programma-operativo-por-fesr-2014-2020/comitato-sorveglianza-por-fesr>

progetto, attiva inoltre uno o più *Referee* esperti indipendenti a supporto delle relative valutazioni. Gli esperti sono individuati da Finpiemonte secondo le procedure di legge vigenti.

Il Comitato di valutazione effettua l'istruttoria sulla base dei seguenti criteri:

A) Valutazione tecnico/finanziaria³⁰

- idoneità tecnica del beneficiario;
- adeguatezza economico finanziaria /o patrimoniale del beneficiario in rapporto all'operazione proposta;
- congruità e pertinenza dei costi;
- autosostenibilità economica dell'intervento nel tempo.

B) Criteri di valutazione del merito

- validità dei contenuti innovativi del progetto proposto e sua adeguatezza rispetto alla S3;
- eventuali sinergie del progetto con strumenti di intervento di altri Fondi Strutturali, nonché con iniziative della politica regionale, nazionale e dell'Unione;

Per un maggiore dettaglio in merito ai criteri che saranno applicati in sede di valutazione tecnico-finanziaria e del merito si rimanda alla "Griglia dei criteri di valutazione" di cui all'Allegato 3 (indicante gli specifici parametri di valutazione e il relativo sistema di punteggi).

Con riferimento alla suddetta Griglia i progetti, per risultare idonei e ammissibili a finanziamento, dovranno conseguire:

- per ciascun criterio: un punteggio almeno pari alla soglia minima dello stesso;
- complessivamente: un punteggio totale almeno pari a 65/100.

Si precisa che costituirà oggetto di valutazione il complessivo business plan presentato.

Qualora se ne ravvisi la necessità, nel corso dell'istruttoria Finpiemonte potrà richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni, anche tramite un incontro diretto con la start up richiedente.

Al termine dell'iter istruttorio e della valutazione tecnico-finanziaria e di merito, Finpiemonte comunica al richiedente l'esito in forma scritta.

Nel caso di carenza di uno o più requisiti tra quelli sopra riportati, la domanda viene respinta con l'indicazione dei motivi ostativi.

³⁰ Si specifica che, in ragione delle caratteristiche della Misura oggetto del presente Bando, rivolto a imprese start up innovative, si assume che l'adeguatezza economico finanziaria e l'autosostenibilità economica dell'intervento nel tempo discenda dalla attendibilità economico/finanziaria del *business plan*. A tal fine, in corrispondenza di tali criteri vengono definiti punteggi minimi di sbarramento al di sotto dei quali la domanda di ammissione a finanziamento viene respinta in quanto non sono garantiti i requisiti di affidabilità economico finanziaria del beneficiario che l'AdG è tenuta a verificare ai sensi dell'art. 125, 3 lettera d) del Regolamento 1303/2013.

In caso di esito positivo, Finpiemonte specifica nella comunicazione di ammissione gli ulteriori documenti che la start up deve trasmettere ai fini della concessione (vedi successivo par. 3.3).

3.3. Come è concessa l'agevolazione

In caso di ammissione, ai fini della concessione la start up deve trasmettere a Finpiemonte (via PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it) - entro 45 gg dalla ricezione della relativa comunicazione - la seguente documentazione:

- qualora non già fornita in sede di presentazione della domanda, copia autentica della delibera dell'assemblea dei soci relativa all'aumento di capitale e/o al versamento in conto futuro aumento, indicante gli investitori, l'importo di conferimento/versamento deliberato, l'importo dell'eventuale riserva sovrapprezzo azioni nonché la forma e i tempi previsti per il richiamo dei rispettivi versamenti;
- nel caso di start up innovativa con procedura di iscrizione ancora in corso alla Sezione Speciale del Registro alla data di presentazione della domanda, conferma dell'avvenuta iscrizione³¹;
- dichiarazioni ai fini della normativa antimafia;
- conferma o aggiornamento, alla luce dell'esito, del cronoprogramma di attività, spesa e rendicontazione.

Ai fini della concessione, previa ricezione della documentazione di cui sopra, Finpiemonte:

- A. verifica la coerenza dei documenti di cui al precedente elenco con le informazioni fornite alla presentazione della domanda;
- B. accerta che il beneficiario sia in regola ai sensi della normativa antimafia nonché della clausola *Deggendorf*;
- C. verifica che il beneficiario risulti iscritto alla Sezione Speciale del Registro³²;
- D. accerta che il beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte o alla Regione somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate);
- E. verifica, attraverso la richiesta del D.U.R.C., che il beneficiario assolva gli obblighi contributivi previsti dalla normativa in vigore nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;
- F. in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della Legge 234/2012 e dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni - GU n. 175 del 28-7-2017), provvede all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di

³¹ Nel caso di imprese non residenti sul territorio italiano, l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012 sarà accertata alla data della prima rendicontazione, contestualmente alle altre verifiche propedeutiche alla prima erogazione dell'agevolazione.

³² Nel caso di imprese non residenti sul territorio italiano, vedi nota precedente.

Stato, al fine di verificare e garantire il rispetto delle regole di cumulo e degli obblighi di trasparenza e pubblicità.

Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti, Finpiemonte emette il provvedimento di concessione del contributo.

3.4. Come rendicontare le spese

Le spese effettivamente sostenute per realizzare il progetto ad aiuto regionale devono essere obbligatoriamente presentate mediante rendicontazione a stato di avanzamento e finale di spesa utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica presente sul sito www.sistemapiemonte.it.

Le altre spese del business plan sostenute con risorse private (progetto investitori) non devono invece essere oggetto di rendicontazione, fatta salva l'obbligatorietà per la start up di trasmettere, contestualmente alla rendicontazione finale di spesa, una relazione finale comprovante l'effettiva realizzazione dell'intero programma che verrà sottoposta alla valutazione del Referee.

La start up può effettuare al massimo tre rendicontazioni di spesa, secondo il cronoprogramma del business plan approvato, di cui una finale da presentare entro 60 giorni dalla conclusione del business plan così come definita nell'Allegato 2 – Definizioni.

Il beneficiario dovrà procedere alla rendicontazione mediante metodo dematerializzato con upload di tutti i documenti inerenti le spese effettivamente sostenute ed invio telematico della dichiarazione di spesa.

Le informazioni di dettaglio sulle modalità di compilazione delle rendicontazioni e la relativa modulistica sono pubblicate sul sito www.finpiemonte.it.

I documenti da caricare tramite upload (metodo dematerializzato) per la rendicontazione delle spese sono i seguenti:

- 1) dichiarazione di spesa generata dalla piattaforma informatica a seguito dell'inserimento dei dati relativi ai documenti comprovanti le spese sostenute e dell'invio telematico della dichiarazione di spesa;
- 2) fatture e quietanze o documenti contabili equivalenti comprovanti le spese sostenute e rendicontate (sull'originale di tutti i documenti contabili dovrà essere apposta la dicitura "POR FESR 2014/2020 – SC - UP");
- 3) documentazione giustificativa delle spese rendicontate, così come previsto per ciascuna tipologia di spesa nella "Guida Unica" e all'Allegato 6 del Bando;
- 4) copia delle contabili di versamento dell'aumento di capitale o altra documentazione contabile equivalente;
- 5) in caso di conto futuro aumento capitale, documentazione comprovante la trasformazione in aumento di capitale da trasmettere insieme alla prima rendicontazione;
- 6) per la rendicontazione finale, una relazione finale secondo il modello che verrà reso disponibile sul sito di Finpiemonte.

3.5. Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione del contributo potrà avvenire in una o più soluzioni previa verifica delle rendicontazioni presentate secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 3.4.

Ogni tranches di erogazione, a prescindere dalla spesa rendicontata e ritenuta ammissibile, non potrà comunque essere superiore all'importo dei versamenti effettuati alla data della rispettiva rendicontazione dagli investitori nell'ambito della sottostante operazione di aumento di capitale.

Nel caso in cui l'importo della spesa ritenuta ammissibile a seguito della valutazione della rendicontazione (sulla quale è riconosciuto il contributo) ecceda l'importo dei versamenti effettuati a quella data dagli investitori, il rispettivo importo eccedente sarà tenuto in considerazione per le successive rendicontazioni.

L'importo del contributo erogabile sulla base delle spese ammesse (in sede di rendicontazioni intermedie e finale) non potrà superare cumulativamente l'80% del contributo spettante; il saldo del restante 20% potrà essere erogato solo a seguito di acquisizione del parere positivo del Referee sulla relazione finale.

Il contributo viene erogato in seguito alla verifica della normativa antimafia, della regolarità contributiva e delle visure previste dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Decreto 31 maggio 2017, n. 115). In caso di DURC negativo, Finpiemonte procederà applicando l'intervento sostitutivo di cui all'art. 31, c. 8 bis, L. 98/2013 s.m.i.

Qualora la spesa ammissibile riconosciuta a seguito della valutazione della rendicontazione finale sia inferiore a quella ammessa con il provvedimento di concessione o approvata in sede di eventuale variazione progettuale, ovvero qualora la società non perfezioni interamente l'aumento di capitale (mediante versamento delle quote con le modalità indicate al par. 2.2.8) entro la data di conclusione del business plan approvato, il contributo sarà rideterminato in riduzione.

Il progetto in ogni caso decade³³ qualora, a conclusione del business plan:

- a) nell'ambito del progetto investitori, i versamenti effettuati dagli investitori risultino inferiori a € 150.000;
- b) nell'ambito del progetto ad aiuto regionale, le spese rendicontate ammissibili siano inferiori al 70% dell'importo approvato in sede di concessione (o di eventuale variazione progettuale).

3.6. Proroghe e variazioni

Tutte le variazioni sulle tempistiche e modalità di realizzazione del business plan, così come quelle relative all'operazione di aumento di capitale a presupposto della domanda di agevolazione (e approvata dal Comitato di Valutazione), devono essere obbligatoriamente comunicate a Finpiemonte³⁴ e da questa preventivamente autorizzate, laddove necessario ricorrendo al supporto del Comitato di Valutazione.

3.6.1. Proroghe per la realizzazione del business plan

Di norma è ammissibile una sola proroga della durata massima di 6 mesi e comunque compatibilmente con le regole di chiusura della Programmazione 2014/2020 dei Fondi Strutturali; in ogni caso le attività non potranno concludersi oltre il 30/06/2023.

La proroga deve essere richiesta entro la conclusione del business plan.

³³ In tal caso Finpiemonte procede a revoca totale del contributo concesso

³⁴ Finpiemonte procede a revoca totale o parziale del contributo concesso qualora ricorrano le fattispecie previste all'Allegato 3 par. 3.1.

3.6.2. Variazioni tecniche ed economiche

Le start up possono apportare, di norma una sola volta all'anno, variazioni tecniche e/o economiche alle attività incluse nel progetto ad aiuto regionale a condizione che:

- permanga la compatibilità del business plan con quanto previsto dal Bando;
- non comportino una variazione sostanziale rispetto agli obiettivi del business plan iniziale;
- non comportino un aumento dell'agevolazione complessivamente concessa.

Le variazioni inferiori al 5% sull'importo della singola voce verranno valutate d'ufficio da Finpiemonte, fermo restando il rispetto dei requisiti generali previsti dal Bando.

Nel caso in cui le suddette variazioni non siano considerate compatibili con quanto sopra descritto e/o con le disposizioni³⁵ e le finalità del Bando e/o con le relative tempistiche³⁶, si potrà procedere alla revoca totale o parziale dell'agevolazione così come previsto all'Allegato 4 par. 3.

Per presentare formale richiesta di variazione e/o di proroga è necessario utilizzare i moduli standard di richiesta presenti sul sito di Finpiemonte – modulistica – POR FESR 2014/2020 e inviare una comunicazione via PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

3.6.3 Variazioni dell'operazione di aumento di capitale

La start up è tenuta a comunicare eventuali variazioni dell'operazione di aumento di capitale a presupposto della domanda di agevolazione. Finpiemonte si riserva di autorizzare l'eventuale variazione previa verifica di coerenza con i requisiti previsti dal Bando ai par. 2.2.7 e 2.2.8.

3.6.4 Subentri del beneficiario

Finpiemonte potrà prendere in considerazione eventuali richieste di subentro purché non comportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originali, e comunque non comportino un'incompatibilità con la normativa vigente in materia di Aiuti di Stato.

3.7. Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di agevolazione, di valutazione della stessa e di concessione del contributo e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

³⁵ Si precisa che, in nessun caso, potranno essere approvate variazioni che comportino importi ammessi inferiori alla soglia minima di € 150.000 prevista dal Bando.

³⁶ A giudizio degli uffici competenti e degli eventuali esperti tecnico-scientifici esterni incaricati di esaminare le rendicontazioni di spesa e le relazioni tecniche.

ATTIVITA'	SOGGETTO CHE HA IN CARICO L'ATTIVITA'	SCADENZA
Presentazione della domanda	Start up richiedente	A partire dal 25/09/2019
Valutazione della domanda, comunicazione di ammissione e conseguente provvedimento di concessione dell'agevolazione ovvero di respingimento	Finpiemonte e Comitato di Valutazione	entro 90 giorni dal ricevimento del file di testo della domanda <i>Tale termine è sospeso in caso di richiesta di integrazioni</i>
Invio eventuali documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte	Start up richiedente	Entro 30 giorni di calendario dalla richiesta di Finpiemonte
Trasmissione documentazione necessaria ai fini del provvedimento di concessione	Start up richiedente	entro 45 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione
Eventuale opposizione al rigetto della domanda	Start up richiedente	entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto
Rendicontazione in itinere delle spese	Start up richiedente	coerentemente alla pianificazione indicata nel business plan e approvata dal Comitato di valutazione
Verifica delle rendicontazioni	Finpiemonte	entro 90 giorni dalla data di ricezione del rendiconto
Rendicontazione finale delle spese	Start up richiedente	entro 60 giorni dalla data di conclusione del business plan
Verifica della rendicontazione finale	Finpiemonte	entro 90 giorni dalla data di ricezione del rendiconto
Erogazione del contributo	Finpiemonte	entro 30 giorni dalla data di verifica della rendicontazione, fatta salva la disponibilità delle risorse

4. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

E' facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione e dell'Unione Europea, nonché di Finpiemonte, operante in qualità di Organismo intermedio nell'ambito del presente Bando, di effettuare controlli documentali e in loco, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, sia in itinere che successivamente al completamento dell'intervento, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati.

A tale fine, il beneficiario è tenuto a consentire e facilitare le attività di controllo e a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'operazione finanziata dal POR FESR ai sensi dell'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e a metterla a disposizione degli organi suddetti.

La Commissione europea, ai sensi dell'art. 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 può svolgere – con le modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica si procede alla revoca dell'agevolazione concessa. In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata, o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute, si dà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi e alle sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento e precisato nell'Allegato 4.

Il beneficiario è tenuto, inoltre a:

- inviare a Finpiemonte i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale della proposta ammessa a finanziamento, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa europea e dal POR FESR. In particolare i beneficiari dovranno valorizzare gli indicatori di output previsti per l'azione del POR FESR (azione I.1b.4.1) relativa al presente Bando e pubblicati nella sezione “ Selezione, Monitoraggio e rendicontazione” presente alla pagina :

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/programma-operativo-por-fesr-2014-2020/sistema-gestione-controllo-por-fesr-2014-2020>

- collaborare alle verifiche (rispondendo ad eventuali questionari o altre richieste) che la Regione Piemonte potrà avviare in merito al livello di innovazione realizzata e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative; a tale fine potranno essere predisposte rilevazioni ad hoc nelle fasi ex ante, in itinere ed ex post su indicatori che saranno individuati nel corso della realizzazione della misura attraverso il supporto di esperti.

In linea con quanto previsto dal Sistema di Gestione e controllo del POR FESR 2014-2020 i controlli di I livello sulle operazioni vengono svolti sulla base di quanto riportato nel Manuale delle verifiche di gestione di cui alla D.D. n. 518 del 21/11/2018 e s.m.i .

5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE

5.1. Obblighi dei beneficiari

La concessione dell'agevolazione genera per il beneficiario l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal presente Bando all'Allegato 4 par. 2.

5.2. Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione concessa potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei casi e secondo le procedure indicate nell'Allegato 4 par. 3 al presente Bando, con conseguente obbligo di restituzione totale o parziale dell'importo di agevolazione eventualmente già erogato, oltre agli interessi e alle sanzioni come indicato nell'Allegato 4 par. 3.3 e 3.4.

5.3. Rinuncia all'agevolazione

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo a Finpiemonte a mezzo PEC all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it. Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo la concessione del contributo verrà disposta la revoca con conseguente richiesta di restituzione dell'importo di agevolazione già erogato - ove fosse già avvenuta una prima erogazione nei confronti del beneficiario - oltre agli interessi, secondo le procedure indicate nell' Allegato 4 par. 3.3 del presente Bando.

5.4. Sanzioni amministrative

È prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie qualora ricorrano le violazioni o le inadempienze indicate all' Allegato 4 punto 3.4 del presente Bando.

6. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il beneficiario deve conservare tutta la documentazione amministrativa, contabile e giustificativa dell'operazione finanziata e delle spese sostenute per 10 anni decorrenti dal ricevimento del pagamento finale.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

I beneficiari consentono l'accesso ai documenti sopra citati in caso di ispezione e ne forniscono estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, con particolare riferimento al personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Audit e degli organismi di cui all'art. 127, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

7. INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E VISIBILITA'

Gli articoli 115-117 e l'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabiliscono gli adempimenti in materia di informazione, comunicazione e visibilità di cui gli Stati membri e le Autorità di Gestione sono responsabili nell'ambito dei fondi Strutturali e di investimento europei (SIE).

In osservanza di quanto stabilito dall'art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 la Regione Piemonte ha elaborato la "Strategia unitaria di Comunicazione per i POR FSE e FESR 2014-2020" approvata dal Comitato di Sorveglianza del 12 giugno 2015.

Nel rispetto di tale Strategia la Regione Piemonte elabora un format di immagine coordinata attraverso il quale viene identificata tutta la comunicazione dei POR, sia quella elaborata dalla Regione Piemonte sia quella assunta direttamente dagli Organismi intermedi, dai beneficiari e da tutti i soggetti che comunicano attività finanziate con Fondi Strutturali Europei.

Scopi del format comunicativo per la programmazione 2014-2020 sono: rafforzare l'immagine dei fondi strutturali, valorizzare il sistema dei soggetti comunicanti e rendere immediatamente riconducibili a un unico ambito le iniziative promosse e finanziate dalla programmazione.

Gli elementi del format di immagine coordinata, cui tutti i soggetti suddetti devono obbligatoriamente attenersi, sono disponibili all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/programma-operativo-por-fesr-2014-2020/comunicazione-por-fesr-guida-per-beneficiari>

L'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi per gli aspetti di competenza, assicurano conformemente alla strategia di comunicazione, la massima divulgazione ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate, della strategia del programma operativo, degli obiettivi e delle opportunità di finanziamento offerte dal POR FESR 2014-2020 con l'indicazione del sostegno finanziario fornito dal fondo.

Durante l'attuazione di un progetto il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web, ove esista, una breve descrizione del progetto compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un manifesto/targa che riporti, nell'ambito dell'immagine coordinata, informazioni sul progetto e sul co-finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Qualsiasi documento relativo all'attuazione di un progetto che sia destinato al pubblico, compresa la documentazione relativa alla procedura di selezione (es. gara d'appalto) deve essere impaginata tenendo conto degli elementi del format di immagine coordinata (in cui sono presenti i loghi dei soggetti finanziatori, la denominazione del Fondo e il riferimento al co-finanziamento).

Il beneficiario deve altresì rispettare gli obblighi di trasparenza sui contributi ricevuti, precisati al par. 2, lettera m) dell'Allegato 4 al presente bando.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Regione Piemonte e Finpiemonte si riconoscono, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito: "GDPR", tutti Titolari del trattamento dei dati personali, effettuati con o senza l'ausilio di processi automatizzati, necessari al fine di adempiere alle funzioni istituzionali ed agli obblighi normativi e contrattuali correlati all'attuazione del presente bando.

Ciascun titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce sotto la propria responsabilità e rispetto ai quali ha un potere di controllo sulla struttura organizzativa e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso. Ogni titolare provvede a fornire agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali per quanto concerne i propri trattamenti.

La gestione del bando è affidata a Finpiemonte, che raccoglie i dati personali dei beneficiari per le finalità, sopra citate, relative all'attuazione del presente bando, come descritto più dettagliatamente nei precedenti paragrafi che evidenziano le attività espletate dal Gestore.

Finpiemonte

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente bando, i loro amministratori e legali rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti beneficiari e coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sul presente bando, che i dati personali forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR e dal d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal d.lgs. 101/2018.

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito internet di Finpiemonte <https://www.finpiemonte.it/informativa-sul-trattamento-dei-dati>.

Regione Piemonte

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente bando, i loro amministratori e legali rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti beneficiari e coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sul presente bando, che i flussi di dati presenti sui sistemi informativi denominati "FINanziamenti DOMande" e "Gestionale Finanziamenti" o comunque acquisiti tramite Finpiemonte saranno trattati dalla Direzione "Competitività del Sistema regionale" secondo quanto previsto dal GDPR e dal d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal D.Lgs. 101/2018.

I dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e Regolamento (UE) n. 1301/2013.

L'acquisizione dei suddetti dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti al procedimento amministrativo suindicato.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (data protection officer = DPO) è: dpo@regione.piemonte.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, i Delegati al trattamento (individuati dalla Deliberazione di Giunta regionale 18/05/2018 n. 1-6847) sono i dirigenti responsabili della Direzione "Competitività del sistema regionale" ed i dirigenti responsabili dei settori coinvolti (anche solo in via eventuale) nel trattamento o in specifici trattamenti secondo gli obblighi derivanti dalla normativa suindicata.

Responsabili esterni del trattamento sono:

- il CSI Piemonte, cui è affidata la gestione dei sistemi informativi del POR-FESR 2014-2020 della Regione Piemonte;
- le imprese componenti l'A.T.I. appaltatrice del servizio di assistenza tecnica a supporto dell'Autorità di gestione del POR-FESR 2014-2020 ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Eventuali ulteriori soggetti potranno essere individuati come responsabili esterni ai sensi del GDPR ed i loro nominativi verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web della Regione.

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando

tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo definito nel Piano di fascicolazione e conservazione della Regione Piemonte.

I suddetti dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati presenti nei sistemi informativi regionali correlati all'attuazione del presente bando (comprendenti, eventualmente, dati personali) saranno comunicati ai seguenti soggetti:

- Commissione Europea
- Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze
- altri settori della Direzione ed altre Direzioni della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza [ad esempio ed a titolo non esaustivo: Autorità di Audit (Settore "Audit interno" del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale) ed Autorità di Certificazione ("Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie" della Direzione "Risorse finanziarie e patrimonio") del POR FESR della Regione Piemonte].

I dati sopra indicati potranno anche essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- società incaricate della riscossione coattiva dei crediti (SORIS s.p.a.) nei casi di mancato pagamento degli importi dovuti all'Amministrazione;
- soggetti privati richiedenti l'accesso documentale o l'accesso civico, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge (artt. 22 ss. legge 241/1990 e artt. 5 ss. d.lgs. 33/2013);
- soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990).

Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Si informa, inoltre, che, in applicazione dell'art. 115 Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'elenco delle operazioni finanziate e dei relativi beneficiari sarà pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/programma-operativo-por-fesr-2014-2020/interventi-beneficiari-dati-aggiornati-sullattuazione-programma>

In adempimento degli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati stabiliti dall'art. 26, d.lgs. 33/2013, i suddetti atti saranno pubblicati sul sito internet della Regione Piemonte, nella Sezione Amministrazione Trasparente e reperibili ai seguenti indirizzi:

<http://trasparenza.regione.piemonte.it/criteri-e-modalita>

<http://trasparenza.regione.piemonte.it/atti-di-concessione>.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento (UE) n. 679/2016, quali la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge regionale n. 14/2014 e della legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è:

- a) per la Regione Piemonte il responsabile *pro tempore* del Settore Sistema universitario, Diritto allo studio, Ricerca e Innovazione;
- b) per Finpiemonte il responsabile *pro tempore* dell'Area "Agevolazioni e Strumenti Finanziari" (procedimento di concessione) e dell'Area "Controlli" (procedimenti di controllo, di erogazione del contributo e di revoca).

10. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando e le modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti a Finpiemonte tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp, oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

NB: i quesiti e le richieste di informazioni devono essere inoltrati con sufficiente anticipo, in modo da consentire agli uffici di predisporre la risposta. Ai quesiti inoltrati nell'imminenza della scadenza prevista per il caricamento della domanda telematica non può essere garantita risposta in tempo utile.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande è possibile inviare una richiesta all'indirizzo e-mail gestione.finanziamenti@csi.it oppure chiamare il numero 011.0824407.

11. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, in particolare in merito alla gestione, alla rendicontazione e al controllo dei progetti, si rimanda al documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione" e ai relativi manuali operativi approvati con Determinazione Dirigenziale n. 518 del 21/11/2018 e s.m.i, oltre che alla pertinente normativa di cui all'All. 5.

Allegato 1 - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI PER I BENEFICIARI

Possono presentare domanda e ricevere l'agevolazione le start up che hanno le caratteristiche evidenziate nel Bando, ad eccezione delle start up che presentano progetti inerenti le attività escluse dal Regolamento (UE) n. 1301/2013, art. 3.3 (con particolare riferimento alla fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco) e dal Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 1, di seguito riportati:

- a) settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato;
- b) attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato I del Trattato, nei seguenti casi:
 - i. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- c) attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- d) attività connesse alla chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio.

Se un'impresa opera sia in divisioni/settori esclusi che in divisioni/settori ammessi ai sensi del bando, l'aiuto potrà essere concesso a condizione che il beneficiario dimostri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano dell'aiuto. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori esclusi siano separate da quelle ammissibili, non si potrà procedere alla concessione del contributo ai sensi del suddetto regolamento.

Allegato 2 – DEFINIZIONI

1. **ORGANISMO INTERMEDIO:** ai sensi dell'art. 2 paragrafo 18 del Regolamento (UE) 1303/2013, qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.
2. **OPERAZIONE:** ai fini della definizione di cui all'art. 2.9 del Regolamento (UE) 1303/2013, l'operazione coincide con il "progetto di investimento regionale" di cui al par. 2.4 del presente Bando.
3. **MPMI:** sono le Micro, Piccole e Medie imprese secondo la definizione dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 a cui si rimanda e di cui si sintetizza di seguito la definizione:

Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, o
- b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, o
- b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, o
- b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Grande Impresa: l'impresa che non soddisfa i requisiti della microimpresa, ovvero della piccola impresa, ovvero della media impresa.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla MPMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale o dei diritti di voto; un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 dell'Allegato I con l'impresa in questione:
 - a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono

fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;

- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale.
- i dati delle eventuali società collegate direttamente o indirettamente, anche per il tramite di persone fisiche, alla MPMI beneficiaria, nella loro interezza.

La guida alla definizione di MPMI della Commissione Europea può essere consultata a questi indirizzi:

https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en.

<http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/it/renditions/pdf> (versione italiana).

4. **IMPRESA IN DIFFICOLTÀ:** impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze (art. 2, comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014):

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle MPMI costitutesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'Allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle MPMI costitutesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'Allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni:
 - 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;

e

2. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

5. **FIRMA DIGITALE:** per firma digitale si intende una firma elettronica qualificata, secondo la definizione fornita all'art. 3 del Regolamento (UE) n. 910/2014, e all'art. 1, c. 1, lettera s) del d. lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) nel testo aggiornato alle modifiche apportate dal d.lgs. 179/2016.

La firma digitale serve per la sottoscrizione dei documenti informatici, ossia consente di firmare digitalmente qualunque documento (file) informatico, ad esempio firmare una domanda o i documenti richiesti.

E' l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale. La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento assicurandone la provenienza e garantendone l'inalterabilità dello stesso. -> Rif. normativo: art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Non è pertanto considerata firma digitale il *Certificato di identificazione/autenticazione CNS (Carta Nazionale dei Servizi)* che serve per assicurare l'accesso sicuro e l'identificazione certa nei servizi telematici. La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è lo strumento che consente l'identificazione certa dell'utente (titolare del certificato) in rete per i servizi online e i siti web della Pubblica Amministrazione, come ad esempio i servizi consultabili sul sito dell'Agenzia Delle Entrate (fisconline/entratel), del Registro Imprese, INPS, ecc... -> Rif. normativo: art. 66 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Maggiori informazioni sulla definizione di "firma elettronica qualificata" di cui al Regolamento (UE) n. 910/2014, sono disponibili al seguente link: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>.

6. **CONCLUSIONE DELL'OPERAZIONE (PROGETTO AD AIUTO REGIONALE):** coincide con la data dell'ultimo pagamento relativo alle spese finanziate.
7. **CONCLUSIONE DEL BUSINESS PLAN:** data di ultimazione delle attività previste dal business plan, come da cronoprogramma approvato.

Allegato 3 – GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PARAMETRO	PUNTEGGIO ASSEGNATO AL PARAMETRO	PUNTEGGIO MINIMO CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO CRITERIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO AL CRITERIO
A) VALUTAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (max 50 punti)	A.1) IDONEITA' TECNICA DEL BENEFICIARIO	A.1.1) qualità del <i>team</i> e coerenza delle competenze con il piano di sviluppo imprenditoriale	fino a 10		11	18	
		A.1.2) possesso da parte della start up dell'effettivo grado di maturità e delle necessarie risorse (umane, produttive, strumentali e organizzative) a garanzia della fattibilità del <i>business plan</i>	fino a 8				
	A.2) ADEGUATEZZA ECONOMICO-FINANZIARIA E/O PATRIMONIALE DEL BENEFICIARIO IN RAPPORTO ALL'OPERAZIONE PROPOSTA	A.2.1) reperimento di risorse private a finanziamento del <i>business plan</i> , nell'ambito di un'operazione di aumento di capitale, per un importo superiore al contributo richiesto	fino a 1*		4	7	
		A.2.2) referenze, esperienze nel campo delle operazioni di investimento e/o industriali degli investitori che effettuano l'ingresso nel capitale della <i>start up</i>	fino a 6				

	A.3) CONGRUITA' E PERTINENZA DEI COSTI	A.3.1) congruità e pertinenza del piano di spesa in relazione agli obiettivi, alle attività, agli investimenti e alle tempistiche previsti per la realizzazione del <i>business plan</i>	fino a 8		5	8	
	A.4.) AUTOSOSTENIBILITA' ECONOMICA DELL'INTERVENTO NEL TEMPO	A.4.1) adeguatezza dell'operazione di aumento di capitale in relazione agli obiettivi del business plan	fino a 5				
		A.4.2) fonti finanziarie, proiezioni economico-finanziarie e patrimoniali della <i>start up</i> e grado di attendibilità e coerenza rispetto alla strategia e all' <i>action plan</i>	fino a 12		10	17	
B) VALUTAZIONE DEL MERITO (max 50 punti)	B.1) VALIDITA' DEI CONTENUTI INNOVATIVI DEL PROGETTO E SUA ADEGUATEZZA RISPETTO ALLA S3	B.1.1) elementi di innovatività della <i>start up</i> e del <i>business model</i> rispetto alla concorrenza e al mercato e vantaggio competitivo	fino a 9		30	47	
		B.1.2) <i>due diligence</i> effettuata dagli investitori nell'ambito dell'operazione di ingresso nel capitale della <i>start up</i> ed elementi di analisi alla base della relativa decisione di investimento	fino a 9				
		B.1.3) mercato target, strategia e prospettive di crescita e scalabilità del <i>business model</i> (da ricondurre alla S3 o ad altri ambiti ad elevato potenziale)	fino a 12				

	B.1.4) effettive ricadute del programma di crescita sul territorio piemontese	fino a 7			
	B.1.5) relazioni/accordi già in essere con partner industriali e/o commerciali	fino a 5			
	B.1.6) completezza e qualità tecnica della redazione del <i>business plan</i>	fino a 5			
B.2) EVENTUALI SINERGIE DEL PROGETTO CON STRUMENTI DI INTERVENTO DI ALTRI FONDI STRUTTURALI, NONCHE' CON INIZIATIVE DELLA POLITICA REGIONALE, NAZIONALE E DELL'UNIONE	B.2.1) precedenti agevolazioni ricevute dalla <i>start up</i> , <i>partecipazione a processi di incubazione/accelerazione</i> o a progetti di R&D e/o altre forme di sinergia nell'ambito di fondi strutturali o iniziative della politica regionale, nazionale o dell'Unione	fino a 2		0	3
	B.2.2) conseguimento da parte della <i>start up</i> di premi e/o riconoscimenti	fino a 1*			
PUNTEGGIO COMPLESSIVO PROGETTO**				60	100

* In caso di soddisfacimento del requisito (SI) al criterio viene assegnato un punteggio pari a 1. In caso di mancato possesso (NO), viene assegnato un punteggio pari a zero.

** Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento il progetto deve conseguire un punteggio minimo complessivo di 65/100 punti, così come indicato al par. 3.2 del Bando

Allegato 4 - ITER PROCEDIMENTI

1. Controllo delle rendicontazioni

Ai fini dell'erogazione del contributo spettante, le spese effettivamente sostenute per realizzare il progetto ad aiuto regionale devono essere obbligatoriamente rendicontate a stato avanzamento e finale di spesa secondo le modalità indicate al paragrafo 3.4 del Bando, dalla "Guida unica" e dall'Allegato 6 del Bando pubblicata sul sito di Finpiemonte.

Finpiemonte esamina le rendicontazioni entro 90 giorni dal ricevimento dei documenti, con le seguenti modalità:

1. esame dei documenti presentati dal beneficiario;
2. eventuali sopralluoghi presso l'impresa;

allo scopo di verificare la corrispondenza del progetto ad aiuto regionale presentato rispetto a quello ammesso a contributo e la congruità dei costi sostenuti.

Il corretto completamento del business plan verrà quindi valutato sia mediante la verifica della documentazione contabile comprovante l'avvenuta attuazione del progetto ad aiuto regionale, sia facendo ricorso al Referee per la verifica della relazione finale relativa all'intero business plan.

Al termine delle singole verifiche intermedie e finale, Finpiemonte:

a) comunica l'esito positivo al beneficiario ed eroga il contributo spettante

oppure

b) richiede al beneficiario eventuali integrazioni ai documenti presentati

oppure

c) comunica al beneficiario le non conformità rilevate e il conseguente esito negativo dell'esame.

Nei casi previsti ai punti b) e c), il beneficiario ha 15 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte per inviare le integrazioni o presentare osservazioni in merito all'esito negativo della verifica. Potranno essere effettuati dei controlli in loco presso il beneficiario anche per valutare la fondatezza delle controdeduzioni inviate.

Se entro questo termine il beneficiario:

1) non invia le integrazioni richieste

oppure

2) le osservazioni presentate non vengono accolte

nei 30 giorni successivi, Finpiemonte chiude il procedimento di verifica con l'avvio del procedimento di revoca parziale o totale del contributo. Nel caso di revoca parziale, Finpiemonte provvederà al ricalcolo del contributo spettante e alla sua liquidazione.

Nel caso previsto al punto a), se la spesa rendicontata dal beneficiario è inferiore a quella ammessa con il provvedimento di concessione (o dell'ultima variazione approvata), Finpiemonte fatte salve le eventuali limitazioni di cui al par. 3.5 del Bando chiude il procedimento di verifica finale e liquida il contributo eventualmente spettante, rideterminato in base all'importo rendicontato ed ammesso.

2. Obblighi dei beneficiari

La concessione dell'agevolazione genera per il beneficiario l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Bando e in particolare a:

- a) realizzare il business plan approvato senza introdurre modifiche sostanziali, a meno che sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione di Finpiemonte;
- b) concludere le attività e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal business plan approvato e dal provvedimento di concessione, fatte salve eventuali variazioni e/o proroghe approvate da Finpiemonte;
- c) finalizzare le spese agevolate con la presente Misura esclusivamente agli obiettivi previsti dal Bando e dal provvedimento di concessione;
- d) garantire il rispetto delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione;
- e) adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi, secondo quanto indicato dal punto 2.2 dell'allegato XII al Regolamento (UE) n. 1303/2013, informando in modo chiaro, in qualunque documento informativo destinato al pubblico, che la proposta è stata finanziata nell'ambito del POR FESR 2014-2020 del Piemonte e che viene realizzata con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato Italiano e della Regione Piemonte;
- f) non introdurre, nei 5 anni successivi alla chiusura del progetto, modifiche sostanziali al progetto ad aiuto regionale che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- g) non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o realizzati nell'ambito del progetto ad aiuto regionale nei 5 anni successivi alla chiusura del progetto, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guasti;
- h) non cessare o trasferire, anche in parte, fuori dalla Regione Piemonte l'attività e l'unità locale (vedi par. 2.1) durante il periodo di realizzazione del progetto ad aiuto regionale e nei 5 anni successivi alla sua conclusione, secondo quanto previsto dall'art. 5 del d.l. 12/07/2018, n. 87 convertito nella Legge n. 96 del 9/08/2018;
- i) rispettare il criterio di contabilità separata per tutte le spese sostenute sulla presente domanda di aiuto, così come previsto dall'art. 125, comma 4, lettera b) Regolamento (UE) n. 1303/13 e relativo All. XIII, par. 3, sez. A, punto v) nonché secondo quanto nella "Guida unica";

- j) fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate;
- k) consentire i controlli previsti al par. 4 del Bando e produrre tutti i documenti richiesti in sede di verifica documentale e in loco;
- l) procedere all'archiviazione della documentazione ed al suo mantenimento per 10 anni decorrenti dal ricevimento del pagamento finale, così come previsto al par. 6 del bando (Conservazione della documentazione);
- m) adempiere agli obblighi di trasparenza prescritti dall'art. 1, commi 125 e ss. della legge 124 del 4 agosto 2017. In particolare, ai sensi del comma 125-quinquies del suddetto articolo, il beneficiario dovrà dichiarare nella nota integrativa del bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato (o, per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa o che redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno), di aver percepito, nell'esercizio precedente, l'aiuto di cui al presente bando, oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

3. Revoca

3.1 Cause di revoca

L'agevolazione potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei seguenti casi:

- a. assenza originaria dei requisiti di ammissibilità previsti ai par. 2.1 e 2.2 del Bando;
- b. mancato rispetto delle condizioni previste al par. 2.2 del Bando durante l'esecuzione del business plan e in sede di rendicontazione finale del progetto ad aiuto regionale, fatte salve le deroghe previste dal par. 3.5;
- c. presentazione di dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o la permanenza dell'agevolazione (nella misura stabilita);
- d. mancato rispetto degli obblighi previsti al par. 2 del presente Allegato, nel provvedimento di concessione e nella normativa di riferimento;
- e. nel caso in cui a seguito di variazioni di progetto in itinere o di verifica finale (o di verifica in loco) venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione (o di approvazione di variazione progettuale), ovvero si riscontrino irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata e/o irregolarità collegate alle spese sostenute, tali da determinare una rideterminazione in riduzione dell'agevolazione spettante;
- f. fatto salvo quanto previsto alla lettera e), qualora la spesa finale ammissibile sia inferiore al 70% del progetto ad aiuto regionale ammesso (anche a seguito di variazione progettuale), salvo i casi di deroga preventivamente autorizzati da Finpiemonte. In tal caso si procederà alla revoca totale dell'agevolazione;
- g. qualora alla conclusione del business plan l'importo complessivo dei versamenti effettuati dagli investitori nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale risulti inferiore a € 150.000;

- h. qualora il beneficiario, durante l'esecuzione del business plan, oppure prima che siano trascorsi 5 anni dalla conclusione del progetto ad aiuto regionale, sia assoggettato a una procedura concorsuale a carattere liquidatorio ex R.D. 267/1942 o d.lgs. 14/2019³⁷;
- i. il beneficiario, durante l'esecuzione del business plan, oppure prima che siano trascorsi 5 anni dalla conclusione del progetto ad aiuto regionale, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto;
- j. nei casi in cui le richieste di variazione e/o di subentro non siano accolte, in quanto non rispettano le disposizioni del presente Bando.

3.2 Avvio del procedimento di revoca

Finpiemonte invia all'impresa la comunicazione di avvio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 14/2014.

Il beneficiario può presentare le proprie argomentazioni per opporsi al procedimento di revoca entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte, a mezzo raccomandata A/R o PEC.

Finpiemonte esamina la documentazione presentata dal beneficiario entro 30 giorni.

A seguito dell'esame, si possono verificare i due casi seguenti:

- a) Finpiemonte accoglie le osservazioni presentate, l'agevolazione concessa viene confermata e se ne dà comunicazione al beneficiario, archiviando il procedimento di revoca avviato;

oppure
- b) nel caso in cui il beneficiario non abbia presentato controdeduzioni o queste non siano state in tutto o in parte accolte, Finpiemonte procede alla revoca totale o parziale dell'agevolazione.

3.3 Provvedimento di revoca dell'agevolazione

Finpiemonte comunica al beneficiario la revoca dell'agevolazione concessa, con la richiesta di restituzione dell'importo dovuto, se già erogato.

In caso di revoca totale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero contributo se già percepito, maggiorato degli interessi, calcolati utilizzando il tasso stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della "Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02"³⁸ ed applicato secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione³⁹.

³⁷ In caso di procedure non liquidatorie, es. il concordato preventivo con continuità aziendale, oltre ai requisiti previsti per legge, per il mantenimento dell'agevolazione è necessario che il piano di concordato e/o la relazione del professionista incaricato dal Giudice esprimano una ragionevole probabilità di soddisfacimento degli impegni assunti dal beneficiario in conseguenza dell'ammissione all'agevolazione. Alle condizioni suindicate, l'agevolazione potrà essere mantenuta anche nel caso in cui il concordato preveda la cessione dell'azienda o di un ramo della stessa purché la società cessionaria rispetti i requisiti previsti all'art. 2 del Bando e presenti adeguata domanda di subentro nell'agevolazione. Analogamente si procederà nell'eventualità in cui l'impresa sia assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (di cui al d.lgs. 8/7/1999 n. 270) o ad altre procedure che prevedano la continuazione dell'attività d'impresa.

³⁸ Pubblicata su Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19/01/2008

In caso di revoca parziale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione della quota di contributo indebita se già percepita, maggiorata degli interessi, calcolati utilizzando la medesima metodologia sopra indicata.

Nel caso di delocalizzazione in Stati non appartenenti all'Unione europea (ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo) dell'attività economica interessata dalla concessione dell'agevolazione (o di una sua parte) entro cinque anni dalla conclusione del progetto ad aiuto regionale (confr. il precedente par.2 - Obblighi dei beneficiari, lettera h), l'importo del beneficio da restituire è maggiorato di un interesse calcolato utilizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, aumentato di cinque punti percentuali (art. 5, commi 1 e 3 del D.L. 12/07/2018, n. 87 convertito nella Legge n. 96 del 9/08/2018⁴⁰);

Nel caso di delocalizzazione, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo dell'attività economica interessata dalla concessione dell'agevolazione (o di una sua parte) entro cinque anni dalla conclusione del progetto ad aiuto regionale (confr. il precedente par.2 - Obblighi dei beneficiari, lettera h), l'importo del beneficio da restituire è maggiorato di un interesse calcolato utilizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, aumentato di cinque punti percentuali (art. 5, commi 2 e 3 del d.l.12/07/2018, n. 87 convertito nella Legge n. 96 del 9/08/2018⁴¹);

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9, c. 5 del d.lgs. 31/3/1998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

In difetto di restituzione delle somme richieste, Finpiemonte segnalerà la posizione all'Amministrazione regionale, per l'avvio del procedimento volto alla riscossione coattiva del credito ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 per il tramite della società di riscossioni Soris s.p.a.

In caso di mancato pagamento nei termini previsti, verrà altresì presentata denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile).

³⁹ Art.11 Regolamento (CE) 794/2004 come modificato dal Regolamento (CE) 271/2008 (Metodo di applicazione degli interessi):

1. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data in cui l'aiuto illegittimo è stato messo per la prima volta a disposizione del beneficiario.
2. Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi.
3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se è trascorso più di un anno tra la data in cui l'aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell'aiuto, il tasso di interesse è ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.

⁴⁰ Ai fini del Decreto Legge n. 87/2018, per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

⁴¹ Vedi nota precedente.

3.4 Sanzioni amministrative

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all'art. 12 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato dall'art. 24 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'art. 12 suddetto.

In caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza prescritti dall'art. 1, commi 125 - 128 della legge 124 del 4 agosto 2017 (come da ultimo modificata dall'art. 35 d.l. 34/2019 convertito in l. 58/2019 e salve successive modifiche e integrazioni, si applica la sanzione prevista al comma 125-ter dell'art. 1 legge 124/2017.

Nel caso di delocalizzazione in Stati non appartenenti all'Unione europea (ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo) dell'attività economica interessata dalla concessione dell'agevolazione (o di una sua parte) entro cinque anni dalla conclusione del progetto ad aiuto regionale (confr. il precedente par.2 - Obblighi dei beneficiari, lettera h), è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito (art. 5, comma 1 d.l. 12/07/2018, n. 87 convertito nella Legge n. 96 del 9/08/2018⁴²).

⁴² Ai fini del Decreto Legge n. 87/2018, per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Allegato 5 – RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI

- Decisione della Commissione Europea C (2015) n. 922 del 12 febbraio 2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo (P.O.R.) della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo 2014/2020 e s.m.i.
- Decisione di esecuzione C (2019) 564 della Commissione Europea del 23 gennaio 2019 che modifica la decisione di esecuzione C (2015) 922 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Piemonte FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Piemonte in Italia.
- Regolamenti europei che disciplinano il funzionamento dei fondi strutturali:
 - n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sulle attività dei Fondi strutturali per il periodo 2014/2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i;
 - n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e ss.m.ii, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - n. 1290/2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006;
 - n. 288/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - n. 480/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i;
 - n. 821/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati e s.m.i;
 - n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) 966/2012 e s.m.i..
- Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

- Regolamenti e normativa europea per gli aiuti di Stato:
 - Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);
 - Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
 - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i pubblicato sulla G.U.U.E. L. 187 del 26 giugno 2014;
 - Regolamento (UE) n. 1084/2017 che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014;
- Normativa nazionale e provvedimenti correlati:
 - Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e s.m.i.;
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) , della l. 15 marzo 1997, n. 59);
 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);
 - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
 - Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento);
 - Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
 - Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 febbraio 2014, n. 57 (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27);

- Decreto Ministeriale 22 dicembre 2016 (Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 e s.m.i.);
- Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e s.m.i.;
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (GU n.175 del 28-7-2017);
- D.P.R 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020);
- Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato 15 maggio 2018 n. 27165 (Regolamento attuativo in materia di rating di legalità);
- Decreto Legge del 12 luglio 2018 n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito con modificazioni con Legge del 9 agosto 2018 n. 96);
- D.Lgs 10 agosto 2018, n 101 (disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).
- Atti normativi ed amministrativi regionali:
 - Legge regionale n. 34 del 22 novembre 2004 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive) come modificata dalla l.r. n. 6 del 6 aprile 2016 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018);
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-89 del 11/07/2014 "Programmazione dei Fondi strutturali di investimento (SIE) per il periodo 2014-2020. Individuazione delle autorità del POR FSE e del POR FESR: Autorità di Audit, Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione";
 - Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione);
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-1181 del 16.03.2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della decisione CE di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR proposto dalla Regione Piemonte per il periodo 2014-2020;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 24-5838 del 27 ottobre 2017 “Regolamento (UE) n. 1303/2013. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione C (2017) 6892 del 12/10/2017 che modifica la decisione di esecuzione C (2015) 922 che approva determinati elementi del programma operativo Piemonte per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2019, n. 24-8411 “Regolamento (UE) n. 1303/2013. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione C (2019) 564 del 23/01/2019 che modifica la decisione di esecuzione C (2015) 922 che approva determinati elementi del programma operativo POR Piemonte FESR per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Piemonte in Italia”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 14-8579 del 22 marzo 2019 di approvazione della scheda tecnica di misura.

Allegato 6 – LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DEI COSTI NON PREVISTI NELLA GUIDA UNICA

1. Tipologie di spese ammissibili

1.1 Acquisto di automezzi

All'interno di questa voce rientrano gli acquisti di automezzi specificatamente funzionali all'attività d'impresa ed approvati nel *business plan*.

Riepilogo della documentazione richiesta per la giustificazione delle spese sostenute:

Tipologia	Documentazione giustificativa richiesta
Acquisto di automezzi	Copia della fattura
	Copia dell'estratto conto

Modalità di rendicontazione

Dovranno essere rendicontate le singole fatture relative alle spese sopra elencate.

1.2 Noleggio di macchinari, attrezzature e veicoli

All'interno di questa voce rientrano i costi di noleggio di macchinari, attrezzature e veicoli necessari alla realizzazione del *business plan*.

Riepilogo della documentazione richiesta per la giustificazione delle spese sostenute:

Tipologia	Documentazione giustificativa richiesta
Noleggio (locazione semplice)	Copia del contratto di noleggio
	Copia della fattura
	Copia dell'estratto conto

Modalità di rendicontazione

Dovranno essere caricate sul sistema informatico le fatture di noleggio che s'intendono rendicontare. Sarà ammissibile unicamente il costo imputabile per il periodo in cui il bene è utilizzato per la realizzazione del *business plan*.

1.3 Marketing e pubblicità

All'interno di questa voce rientrano anche il sito web (ammissibile nel limite massimo di 20.000 euro) e la partecipazione ad eventi fieristici in Italia e all'estero.

All'interno della voce "eventi fieristici" rientrano:

- Diritto di plateatico (spazio espositivo e diritti connessi);
- Inserimento dell'azienda nel catalogo dell'evento fieristico;
- Allestimento e pulizia stand;

- Facchinaggio in fiera;
- Altre spese strettamente riconducibili all'evento fieristico.

Riepilogo della documentazione richiesta per la giustificazione delle spese sostenute:

Tipologia	Documentazione giustificativa richiesta
Marketing e pubblicità	Copia della fattura
	Copia dell'estratto conto
	Breve descrizione delle attività svolte, per quanto riguarda gli eventi fieristici
	Copia del contratto per quanto riguarda il sito web

Modalità di rendicontazione

Dovranno essere rendicontate le singole fatture relative alle spese sopra elencate.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Allegato si rimanda alla “Guida Unica alla rendicontazione dei costi ammissibili – POR Piemonte FESR 2014/2020 – Aiuti alle imprese e a soggetti diversi dalle imprese”⁴³.

⁴³ <https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/05-guida-rendicontazione-costi-aiuti.pdf>